

ACCESSO AI DOCUMENTI INERENTI DOMANDA DI TRASFERIMENTO NON ACCOLTA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Scolastico Provinciale

FATTO

La signora, docente, ha presentato – per il tramite dell'avv. di, una richiesta di accesso datata 29 ottobre 2018 e rivolta all'USR e all'USP di, chiedendo copia della seguente documentazione:

- Organico di Diritto per l'a.s. 2017/18 e per l'a.s. 2018/19 degli Istituti Secondari di primo grado per la classe di concorso A030 (numero di Cattedre interne ed esterne, scuole e ore di completamento delle COE, numero di docenti titolari in OD, numero di classi e numero di ore cd di "potenziamento");
- Organico di Fatto a.s. 2018/19 degli Istituti Secondari di primo grado per la classe di concorso A030 (numero di Cattedre interne ed esterne, scuole e ore di completamento delle COE, numero di docenti titolari in OD, numero di classi e numero di ore cd di "potenziamento").

Motivava l'istanza con la necessità di conoscere lo stato del mancato trasferimento che la Prof.ssa aveva chiesto presso la scuola “.....” di

A tal riguardo l'avv. precisa nel ricorso che “solo l'analisi di tali documenti permetterebbe all'istante di comprendere il motivo per cui nell'a.s. 2018/19 la Pubblica Amministrazione chiamata in causa abbia optato per un numero di cattedre nella scuola “.....” tale da non permettere il trasferimento della Prof.ssa

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra - per il tramite dell'avv. - ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota dell'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di nella quale si eccepisce la carenza di qualsivoglia interesse differenziato all'accesso richiesto precisando che nessun trasferimento è comunque avvenuto su

Si indica che gli organici richiesti sono disponibili presso le Scuole eccependo però la tardività di una eventuale contestazione degli organici.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: la ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto con riferimento alla domanda di trasferimento – non accolta – che la medesima aveva presentato.

Appare priva di pregio l'argomentazione dell'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di relativa alla tardività di una eventuale contestazione degli organici: il diritto di accesso non si esaurisce con il decorso dei termini per eventuali impugnative o contestazioni potendo, la documentazione richiesta, essere funzionale alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante in ogni sede a ciò deputata. Quanto alla affermazione che la documentazione richiesta sarebbe disponibile presso gli Istituti si osserva che la amministrazione adita – ove in possesso anch'essa dei documenti *de quibus* – dovrà renderli disponibili consentendo l'accesso. A tal riguardo si osserva che l'amministrazione non ha mai dichiarato di non detenere la documentazione in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 gennaio 2019)